

STATUTO



Articolo 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale della Regione Liguria 6 dicembre 2012, n.42, l'Associazione Culturale di Promozione Sociale denominata: **Associazione Culturale Metrodora**.

La sede legale dell'Associazione è in **Genova**, all'indirizzo determinato dall'Assemblea dei Soci.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 (Scopo)

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

Scopo dell'Associazione è in particolare favorire la diffusione, lo sviluppo e la promozione della cultura e di eventi con riguardo a tutte le forme artistiche, in particolare quelle musicali, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. A tale proposito l'Associazione si prefigge di:

- a) promuovere attività culturali, nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali;
- b) riconoscere ed incentivare le risorse culturali locali offrendo spazi ed occasioni dove si possa esprimere la propria creatività e confrontare le proprie esperienze;
- c) valorizzare la cultura come veicolo d'incontro, d'aggregazione e di socializzazione contribuendo a contrastare e prevenire forme di isolamento e disagio sociale;
- d) sostenere e diffondere iniziative atte a instaurare un rapporto di collaborazione e dialogo con altre realtà culturali e sociali.

Articolo 3 (Attività)

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; in caso di particolare necessità, l'Associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, eventualmente anche ricorrendo a propri associati.

L'associazione può organizzare attività quali convegni, mostre, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali; pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione.

L'associazione può fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci; partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

L'associazione potrà organizzare attività commerciali marginali attraverso cui conseguire piccoli introiti.

L'associazione potrà erogare compensi ai soci per incarichi tecnici specifici definiti assegnati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4 (Soci)

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti, indipendentemente dalla propria appartenenza politica etnica e religiosa, sesso, cittadinanza e professione.

I soci che non hanno compiuto il diciottesimo anno d'età al momento della richiesta d'iscrizione possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori; in ogni caso non hanno diritto di voto attivo e passivo in Assemblea.

L'ammissione all'Associazione è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

Articolo 5 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

I soci possono frequentare la sede ed i locali in pertinenza all'Associazione, e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla stessa;

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tale rimborso dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo in fase precedente e/o successiva alla prestazione effettuata.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 6 (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi

- a) mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 6 mesi dal termine di versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

1. Assemblea dei soci;
2. Consiglio Direttivo;
3. Presidente.
4. Vice-Presidente
5. Segretario

Tutte le cariche associative sono elettive.

Articolo 8 (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, costituita dai soci fondatori. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

- a) avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail, SMS telefonici o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) avviso affisso nei locali della sede almeno quattordici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario
- b) quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data/ora, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

- a) elezione del Consiglio Direttivo;
- b) proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
- c) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) approvazione dell'entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- e) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- f) approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto da Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di 1 delega. L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

- a) approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci attivi iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

Articolo 9 (Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un numero di membri che può andare da 5 a 9. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica anni 2 e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) elegge il Presidente dell'Associazione;
- c) stabilisce e presenta all'Assemblea l'entità della quota sociale annua;
- d) redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione;
- e) redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- f) delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- g) delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea;
- h) delibera la quota massima di minute spese entro la quale il Presidente e/o il Tesoriere possono svolgere operazioni economiche senza delibera preventiva.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza di almeno la metà dei suoi membri; possono svolgersi anche per mezzo di teleconferenza, premesso che tutti i membri abbiano accesso a tali mezzi.

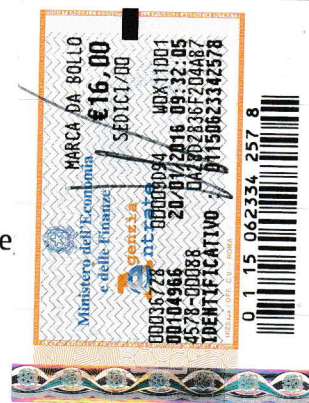
Articolo 10 (Presidente dell'Associazione)

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica anni 2 ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria. Dispone dei fondi sociali e, al pari del Tesoriere, può effettuare operazioni bancarie deliberate dal Consiglio Direttivo. Può inoltre, al pari del Tesoriere, effettuare minute spese al di sotto di una cifra stabilita e deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna delibera preventiva.

Articolo 11 (Vice Presidente dell'Associazione e Tesoriere)

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di eleggere uno o più Vice Presidenti dell'Associazione che restano in carica anni 2 e sono rieleggibili. Il Vice Presidente sostituisce in tutte le sue prerogative il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi. Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di eleggere un Tesoriere (o economo) che si occupa, al pari del Presidente, della contabilità in entrata e in uscita dell'Associazione. Il Tesoriere può altresì, al pari del Presidente, effettuare operazioni bancarie deliberate dal Consiglio Direttivo ed effettuare le minute spese di cui all'art.10. Il Tesoriere conserva i libri contabili e tutti i giustificativi attestanti spese in entrata e/o in uscita.



Articolo 12 (Segretario)

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica anni 2 ed è rieleggibile. Redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali (registro dei soci, registro dei verbali ed altri eventuali) e compie le mansioni delegate dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 13 (Mezzi finanziari)

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.

L'Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

Articolo 14 (Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale è compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno quattordici giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre 6 mesi.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.

Articolo 15 (Scioglimento dell'Associazione)

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

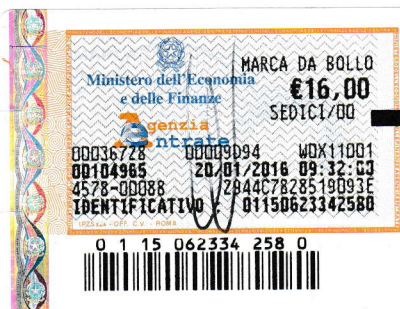
La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata con finalità di pubblica utilità.

Articolo 16 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il presente statuto è stato redatto e approvato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data **26 ottobre 2015**.

(Nome, cognome, codice fiscale, firma dei soci)



Genova, 26 ottobre 2015

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario

[Signature]
[Signature]